



Prot. n. 4690/SS

Aosta, 28 marzo 2023

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 08 febbraio 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 24 dicembre 2020 recante, il conferimento dell’incarico di Coordinatrice del Dipartimento sovrintendenza agli studi alla sottoscritta;

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, con il quale sono stati istituiti, tra l’altro, i ruoli regionali del personale docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d’Aosta, ed in particolare l’articolo 2, il quale prevede, tra l’altro, che al personale docente appartenente ai predetti ruoli regionali si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, le norme vigenti per il corrispondente personale dello Stato;

RICHIAMATO il proprio decreto prot n. 7446/SS del 12.4.2022, recante la disciplina della mobilità del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d’Aosta e nel Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta per il triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, in conformità a quanto previsto dall’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta in data 27.1.2022 e dalle Ordinanze Ministeriali n. 45 e n. 46 del 25.2.2022, concernenti la mobilità del corrispondente personale appartenente ai ruoli statali, fatti salvi gli interventi volti ad armonizzare le disposizioni statali all’ordinamento scolastico regionale e all’appartenenza del suddetto personale ruoli regionali di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

ATTESO che la sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. del 27.1.2022 è stata sottoscritta in via definitiva con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in data 18.5.2022 e che, pertanto, i riferimenti alla predetta Ipotesi contenuti nel sopracitato decreto prot. n. 7466/2022 devono intendersi come riferiti al C.C.N.I. del 18.5.2022;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1.3.2023, relativa alla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2023/2024, concernente le norme di attuazione del contratto integrativo in materia di mobilità del personale docente ed educativo del 18.5.2022 e delle disposizioni legislative successivamente sopravvenute;

ATTESO che le disposizioni legislative, cui è stata data attuazione con la sopracitata Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1.3.2023, trovano applicazione anche per la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d’Aosta e nel Convitto regionale “F. Chabod” di Aosta;

RITENUTO, pertanto, di intervenire limitatamente alle disposizioni previste dal sopracitato decreto prot. n. 7466/2022 rispetto alle quali occorre applicare i sopravvenuti interventi legislativi aventi effetti sulla mobilità regionale del personale docente per l’anno scolastico 2023/2024;

DECRETA

Art. 1 – campo di applicazione e durata

1. Con il presente decreto viene data attuazione, in conformità alle specifiche disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1.3.2023 citata in premessa e in armonizzazione delle stesse con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche regionali e con l'appartenenza del personale docente ed educativo ai ruoli regionali, ai sopravvenuti interventi legislativi che hanno ricadute sul procedimento di mobilità del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2023/2024.

2. Per l'anno scolastico 2023/2024, ferma restando la disciplina concernente il procedimento della mobilità prevista dal decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 citato in premessa, gli articoli del medesimo decreto oggetto del suddetto intervento attuativo sono sostituiti o modificati e integrati dai seguenti.

Art. 2 - destinatari

L'articolo 3 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 è sostituito integralmente dal presente articolo 2.

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti assunti a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con sede definitiva nonché a quelli assunti a tempo indeterminato con sede provvisoria ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, i quali possono partecipare alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti a tempo indeterminato con sede definitiva.

2. I docenti con sede provvisoria, i docenti privi di sede in quanto soprannumerari sull'organico regionale, nonché i docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, devono, al fine di ottenere la sede definitiva o di titolarità nell'ambito delle operazioni di mobilità, presentare domanda di trasferimento richiedendo, in stretto ordine di preferenza, tutte le sedi della Regione; l'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "I. Manzetti" – CRIA non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi della Regione, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede definitiva o di titolarità presso il CRIA. Nel caso in cui l'interessato non abbia presentato la domanda di trasferimento ovvero, pur avendola presentata non sia possibile disporre il trasferimento richiesto, il medesimo verrà trasferito d'ufficio con punti zero.

Per i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, l'anno scolastico di servizio sulla sede provvisoria concorre ai fini del compimento del triennio di permanenza nell'istituzione scolastica di titolarità di cui all'articolo 399, comma 3, del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 qualora la sede definitiva di titolarità coincida con quella provvisoria; viceversa, il predetto triennio decorre dall'anno scolastico di assegnazione della sede definitiva di titolarità.

3. Ai fini dei trasferimenti i docenti di cui al comma 2 sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede. Allo stesso modo gli insegnanti richiedenti il trasferimento per una tipologia di posto (comune o sostegno) diversa da quella di titolarità sono considerati, rispetto a qualunque sede o istituzione scolastica richiesta, come provenienti da fuori sede.

4. I trasferimenti e i passaggi del personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 861/75. Il possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese deve essere documentato dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed

integrazioni, da allegare alla domanda di mobilità, nella quale devono essere indicati gli elementi identificativi dell'esame sostenuto.

5. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, attestare nella stessa dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 4, la posizione stipendiale in godimento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità e il regime previdenziale (TFR o TFS) al fine di consentire ai competenti uffici della Struttura Personale scolastico, nel caso ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, l'elaborazione dello stipendio del mese di settembre.

6. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, attestare nella stessa dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 4 se il regime del rapporto di lavoro nei ruoli statali è a tempo pieno o a tempo parziale e, qualora sia in regime di part time, dovrà specificarne la decorrenza.

Il docente che ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà specificare se, in caso di ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, comunque disposta su posto a tempo pieno, intende proseguire il regime di lavoro a tempo parziale anche nei ruoli regionali; tale prosecuzione è subordinata alla disponibilità del contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

Il docente che non ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà concludere detto biennio nei ruoli regionali, anche in esubero rispetto al contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

7. In caso di ottenimento della mobilità territoriale o professionale sia nell'ambito dei ruoli statali, sia dai ruoli statali a quelli regionali, non è prevista la possibilità di optare per il movimento di maggior gradimento da parte del docente interessato: in tale ipotesi prevale, comunque, rispetto alla mobilità ottenuta in ambito statale, la mobilità nei ruoli regionali, in quanto essa configura anche il passaggio dai ruoli del personale docente statale a quelli del personale docente della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituiti con il D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

8. Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a1), del C.C.N.L. istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, il docente che ottiene, a seguito di domanda volontaria, il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo presso un'istituzione scolastica regionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. L'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune ove esiste un'unica istituzione scolastica dipendente dalla Regione corrisponde all'aver espresso una richiesta puntuale di scuola.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 9 del decreto prot. n. 7446/2022, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

9. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con legge 23.7.2021, n. 106, i docenti che ottengono, a seguito di mobilità da fuori Regione, la titolarità in una qualunque sede della Regione, sia con preferenza puntuale su scuola che sintetica, possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni da tale domanda.

La disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 9 del decreto prot. n. 7446/2022, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto, comma 1, punti I, III, IV, VI e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza.

10. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 12, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera g) del decreto legge 30.4.2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29.6.2022, n. 79,

e dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, del decreto legge 21.3.2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20.5.2022, n. 51, i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato dall'anno scolastico 2022/2023, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di soprannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5.2.1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

11. I docenti nominati a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25.5.2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59.

12. Al fine di salvaguardare il buon andamento delle operazioni di mobilità e di assicurare l'avvio dell'anno scolastico, nelle more delle interlocuzioni tra il Governo e la Commissione sulle modalità attuative del PNRR in materia di mobilità e reclutamento del personale scolastico e dell'adozione di un chiarimento legislativo dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2017, limitatamente all'anno scolastico 2023/2024, i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità. L'ammissione delle predette istanze al procedimento della mobilità è subordinata all'entrata in vigore dell'intervento legislativo di chiarimento suindicato.

13. Per i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, resta fermo quanto previsto al precedente comma 2 in ordine alla presentazione della domanda di trasferimento ai fini dell'attribuzione della sede definitiva di titolarità.

14. Per i docenti assunti a tempo indeterminato su sede provvisoria dal 1° settembre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 3.8.2016, n. 18, che hanno ottenuto, ai sensi del precedente comma 2, la sede definitiva di titolarità, resta fermo il vincolo di permanenza triennale determinato come previsto dal precedente comma 2.

Art. 3 – modifica articolo 9 decreto prot n. 7446/SS del 12.4.2022 – precedenze

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30.6.2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza.

Pertanto, la disciplina prevista dall'articolo 9, comma 1, punto IV, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione del successivo articolo 4.

2. Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 per l'esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del successivo articolo 4, comma 5, lettera a), non sono inseriti nella graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Art. 4 - documentazione delle domande

L'articolo 10 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 è sostituito integralmente dal presente articolo 4.

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione dei titoli, alle domande di trasferimento e passaggio deve essere allegata la documentazione prescritta dai successivi articoli 11, 12 e 13.

2. Ai fini della documentazione delle esigenze di famiglia e dei titoli generali di cui ai successivi articoli 12 e 13 si applica la disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

4. L'insegnante che chiede il passaggio, sia di cattedra che di ruolo, deve comunque documentare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero avvalendosi di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del sopracitato D.P.R. n. 445/2000, il possesso dell'abilitazione, ove richiesta, o del titolo di studio prescritto. In mancanza di detta documentazione, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la regolarizzazione, qualora non fosse possibile procedere d'ufficio sulla base delle risultanze degli atti in suo possesso. La mancata regolarizzazione preclude l'ammissione della domanda di passaggio alla procedura della mobilità.

5. L'attribuzione delle precedenzae previste dal primo comma dell'articolo 9 del decreto prot. n. 7446/2022 è effettuata esclusivamente in base alla seguente documentazione, da allegare alla domanda:

a) il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, di unione civile, di convivenza di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76, di adozione e affidamento con il soggetto disabile, deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; con analoga dichiarazione sostitutiva deve essere comprovato l'esercizio della legale tutela nei confronti del soggetto disabile e devono essere indicati gli estremi del provvedimento della competente autorità giudiziaria (la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale).

In conseguenza dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, la precedenza prevista per il figlio di genitore disabile in situazione di gravità, in presenza di più figli appartenenti al personale docente, è riconosciuta ai figli in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; la predetta situazione deve essere documentata dal docente interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;

b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo D. Lgs. 26.3.2001, n. 151; la predetta situazione deve essere documentata dal docente interessato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Il fratello o la sorella conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità e devono altresì comprovare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, la situazione di convivenza con il soggetto disabile;

b) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata con le modalità previste dagli artt. 18 o 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dalle commissioni mediche, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, funzionanti presso le AA.SS.LL.; qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993, n. 423 e modificato successivamente con D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993, n. 423 e modificato successivamente con D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge

11.8.2014, n. 114, produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento. La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3bis, del D.L. 10.1.2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9.3.2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 15 giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della legge 27.12.2002, n. 289 la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990, n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. E' fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

- c) per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di disabilità, anche il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/50 riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte;
- d) per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92 nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e, per le persone disabili assistite da soggetti di cui al citato art. 33, commi 5 e 7, deve risultare anche la necessità di un'assistenza globale e permanente, come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5, della legge 23.12.1998, n. 448;
- e) il genitore, anche adottivo, il coniuge o la parte dell'unione civile, il figlio in grado di prestare assistenza, il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) e colui che esercita la tutela legale devono comprovare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- f) il domicilio del soggetto disabile in situazione di gravità deve essere documentato, da parte del docente che presta l'assistenza, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000; nella predetta dichiarazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'elezione del domicilio che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità;
- g) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia nelle certificazioni, rilasciate dalla competente A.S.L., devono necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa;
- h) lo svolgimento, all'atto della presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà, di attività di assistenza (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992) a favore del genitore disabile in situazione di gravità va comprovato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i) il coniuge del personale militare o categoria equiparata dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede d'autorità, nonché una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente (per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile);
- j) il personale che ricopre cariche pubbliche nell'amministrazione degli enti locali e il personale nominato consigliere di pari opportunità ai sensi del Capo IV del decreto legislativo n. 198/2006 dovrà comprovare tale condizione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione del periodo di durata del mandato.

6. Nel caso in cui la documentazione relativa al titolo di precedenza allegata alla domanda risulti prodotta in modo incompleto, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la sua regolarizzazione, pena il non riconoscimento del titolo di precedenza.

7. Nel caso in cui il docente abbia attestato nel modello di domanda il possesso di un titolo di precedenza di cui risulti del tutto mancante la relativa documentazione, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi provvederà alla richiesta di regolarizzazione ai sensi del precedente comma 6.

8. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza previste dall'articolo 9 del decreto prot. n. 7446/2022, gli interessati hanno l'obbligo di darne comunicazione al Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine di inizio delle operazioni di mobilità fissato, in via generale, al **30 aprile** dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità.

Art. 5 - posti disponibili

L'articolo 17 del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 è sostituito integralmente dal presente articolo 5.

1. Ai fini dei trasferimenti nell'ambito della Regione sono disponibili, per ciascuno degli anni scolastici di vigenza del presente decreto, tutti i posti della dotazione organica, ivi compresi i posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, privi di titolare o che si renderanno tali, per qualsiasi motivo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, per effetto di provvedimenti disposti o da disporre entro e non oltre il **30 aprile** dell'anno scolastico precedente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Sono, ovviamente, disponibili agli stessi fini i posti che si rendono vacanti per effetto del movimento stesso.

3. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di sostegno assegnati a supplenza annuale ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, prorogata dall'articolo 5-ter del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15, non sono disponibili per le operazioni di trasferimento nell'ambito della Regione, in quanto sono numericamente accantonati per le assunzioni a tempo indeterminato dei predetti docenti all'esito positivo del periodo di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, di cui all'articolo 6 del D.M. 21.7.2022, n. 188 avente ad oggetto "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228".

Le sedi scolastiche di servizio assegnate ai suddetti docenti sono indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità territoriale, sia in ambito regionale che da altra provincia, e professionale, in quanto funzionali all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi.

Sono analogamente indisponibili, ai suddetti fini, le sedi scolastiche di servizio assegnate ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) che, non avendo superato il periodo di formazione e prova nell'anno scolastico 2021/2022 o avendolo differito, lo hanno ripetuto nell'anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 58, comma 8, del D.L. n. 73/2021;

4. Non sono disponibili i posti che, per qualunque causa, vengano istituiti dopo la data di definizione degli organici di diritto.

5. I trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa potranno essere disposti, ferma restando la loro effettuazione nell'ambito della seconda fase dei movimenti e secondo l'ordine stabilito dall'articolo 24 del decreto prot. n. 7446/2022, nel limite del contingente di posti destinato, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, alle operazioni di mobilità della terza fase.

6. I trasferimenti da altra provincia, i passaggi di cattedra ed i passaggi di ruolo potranno essere disposti in numero non superiore al 50 per cento dei posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo aver effettuato, detraendoli dal numero complessivo dei posti in organico, i seguenti accantonamenti:

1. numero dei docenti a tempo indeterminato con sede definitiva;
2. numero dei docenti a tempo indeterminato in sede provvisoria;
3. numero dei docenti collocati fuori ruolo privi della sede di titolarità;
4. per l'anno scolastico 2023/2024 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022, a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59, commi da 4 a 8, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, che, non avendo superato il periodo di formazione e prova nell'anno scolastico 2021/2022 o avendolo differito, lo hanno ripetuto nell'anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 58, comma 8, del D.L. n. 73/2021;
5. per l'anno scolastico 2023/2024 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/2023, a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 59, comma 4, del suddetto D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, prorogata dall'articolo 5-ter del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15, in funzione della successiva assunzione a tempo indeterminato all'esito positivo del periodo di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare di cui all'articolo 6 del D.M. 21.7.2022, n. 188;
6. numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria bandita nell'anno 2020 a livello regionale non ancora assegnati alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori;
7. numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria e secondaria bandite nell'anno 2020 a livello regionale non ancora assegnati alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori;
8. contingente dei posti destinato alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2022/2023 dalla procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria bandita nell'anno 2020 a livello regionale non disposte per il medesimo anno scolastico a causa della tardiva approvazione, conseguente al ricalcolo Cineca del punteggio della prova scritta e al successivo svolgimento di prove suppletive, delle relative graduatorie di merito rispetto al calendario delle operazioni di assunzione; il suddetto contingente è subordinato all'effettiva vacanza dei posti determinati con l'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2023/2024, con il limite massimo del numero di aspiranti presenti in graduatoria di merito;
9. contingente dei posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2022/2023 dalla procedura concorsuale ordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria (classi di concorso STEM) bandita nell'anno 2022 a livello regionale non disposte per il medesimo anno scolastico a causa della tardiva approvazione, conseguente al ricalcolo Cineca del punteggio della prova scritta e al successivo svolgimento di prove suppletive, delle relative graduatorie di merito rispetto al calendario delle operazioni di assunzione; il suddetto contingente è subordinato all'effettiva vacanza dei posti determinati con l'organico di diritto relativo all'anno scolastico 2023/2024, con il limite massimo del numero di aspiranti presenti in graduatoria di merito;
10. numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106 bandita nell'anno 2022 a livello regionale.

7. Gli accantonamenti di cui al precedente comma 6 dovranno essere effettuati distintamente per le diverse tipologie di posto (comune o sostegno) e, relativamente all'istruzione secondaria, con riferimento alle singole classi di concorso.

8. L'eventuale posto dispari non è computato ai fini del calcolo dell'aliquota di cui al suddetto comma 6; tale posto non è pertanto disponibile per le operazioni di mobilità della III^a fase, ad eccezione dei casi in cui risultino domande di mobilità professionale in ambito regionale presentate da docenti, in possesso dell'abilitazione prescritta per il passaggio richiesto, appartenenti ad un ruolo o ad una classe di concorso che presenta situazione di soprannumero che siano già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesti e che abbiano riportato tra le preferenze l'indicazione sintetica del tipo regione.

9. La suddetta aliquota del 50 per cento è ripartita in quote paritetiche (ciascuna pari al 50% dell'aliquota stessa) tra le operazioni di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) in ambito regionale e le operazioni di mobilità interprovinciale (trasferimenti e passaggi da fuori Regione); i posti attribuiti a ciascuna di dette operazioni ed eventualmente non utilizzati per una di esse vanno ad incrementare la quota assegnata all'altra.

10. Qualora il calcolo delle quote di cui al precedente comma 9 dia luogo ad un numero dispari, l'arrotondamento va operato a favore della mobilità professionale in ambito regionale.

11. I posti che si dovessero rendere vacanti per effetto di movimenti della terza fase vanno ad incrementare la disponibilità iniziale di posti vacanti determinando il ricalcolo dell'aliquota di cui al precedente comma 6.

Art. 6 – modifica articolo 24 decreto prot n. 7446/SS del 12.4.2022 – effettuazione dei movimenti

1. L'operazione preliminare prevista dall'articolo 24, comma 1, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022 non è applicabile per l'anno scolastico 2022/2023 per effetto di quanto disposto dal successivo articolo 8, comma 1, del presente decreto.

Art. 7 – personale assunto da procedura straordinaria ex articolo 59, comma 4, D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito dalla legge 23.7.2021, n. 106, prorogata dall'articolo 5-ter del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15,

1. I docenti assunti dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) della Valle d'Aosta a seguito della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 4, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, prorogata dall'articolo 5-ter del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.2.2022, n. 15, all'esito positivo del periodo di formazione e prova e del giudizio positivo della prova disciplinare di cui all'articolo 6 del D.M. 21.7.2022, n. 188, sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022.

2. Come previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022, la procedura concernente l'assegnazione della sede di cui ai commi da 2 a 6 del predetto decreto trova applicazione anche in relazione alla procedura straordinaria di assunzione dalla Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) richiamata al precedente comma 1.

Art. 8 – disapplicazioni e disposizioni finali

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, non trova applicazione l'articolo 3, comma 13, del decreto prot. n. 7446/SS del 12.4.2022.

2. Non trova, conseguentemente, applicazione quanto previsto dall'articolo 26 del suddetto decreto prot. n. 7447/2022 in ordine alla partecipazione alle operazioni di mobilità per l'anno successivo, al fine di acquisire la sede di titolarità, dei docenti assunti in base alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del D.L. 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, da assumere a tempo indeterminato all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui al medesimo comma.

3. I riferimenti contenuti nel decreto prot. n. 7446/2022 relativi ad articoli e commi sostituiti dal presente decreto, sono da intendersi riferiti agli articoli e commi così come sostituiti.

VISTO
L'Assessore ai Beni e alle attività culturali,
Sistema educativo e Politiche per le relazioni
intergenerazionali
Jean-Pierre GUICHARDAZ
(documento firmato digitalmente)

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina FEY
(documento firmato digitalmente)